

**COMMISSIONE XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

Email – [com\\_lavoro@camera.it](mailto:com_lavoro@camera.it)

**Presidente**

**On. Walter Rizzetto** – email: [rizzetto\\_w@camera.it](mailto:rizzetto_w@camera.it)

**Vice Presidenti**

**Chiara Gribaudo** – email: [gribaudo\\_c@camera.it](mailto:gribaudo_c@camera.it)

**Tiziana Nisini** – email: [nisini\\_t@camera.it](mailto:nisini_t@camera.it)

**Segretari**

**Dario Carotenuto** – email: [carotenuto\\_d@camera.it](mailto:carotenuto_d@camera.it)

**Lorenzo Malagola** – email: [malagola\\_l@camera.it](mailto:malagola_l@camera.it)

**Altri Membri**

**Davide Aiello** - email – [aiello\\_d@camera.it](mailto:aiello_d@camera.it)

**Paolo Barelli** - email – [barelli\\_p@camera.it](mailto:barelli_p@camera.it)

**Valentina Barzotti** - email – [barzotti\\_v@camera.it](mailto:barzotti_v@camera.it)

**Virginio Caparvi** - - email – [caparvi\\_v@camera.it](mailto:caparvi_v@camera.it)

**Marcello Coppo** - email – [coppo\\_m@camera.it](mailto:coppo_m@camera.it)

**Antonio D'Alessio** - email – [dalessio\\_a@camera.it](mailto:dalessio_a@camera.it)

**Emiliano Fossi** - email – [fossi\\_e@camera.it](mailto:fossi_e@camera.it)

**Andrea Giaccone** - email – [giaccone\\_a@camera.it](mailto:giaccone_a@camera.it)

**Dario Giagoni** - email – [giagoni\\_d@camera.it](mailto:giagoni_d@camera.it)

**Silvio Giovine** - email – [giovine\\_s@camera.it](mailto:giovine_s@camera.it)

**Mauro Antonio Donato Laus** - email – [laus\\_m@camera.it](mailto:laus_m@camera.it)

**Francesco Mari** - email – [mari\\_f@camera.it](mailto:mari_f@camera.it)

**Andrea Mascaretti** - email – [mascaretti\\_a@camera.it](mailto:mascaretti_a@camera.it)

**Marco Sarracino** - email – [sarracino\\_m@camera.it](mailto:sarracino_m@camera.it)

**Marta Schifone** - email – [schifone\\_m@camera.it](mailto:schifone_m@camera.it)

**Arturo Scotto** - email – [scotto\\_a@camera.it](mailto:scotto_a@camera.it)

**Aboubakar Soumahoro** - email – [soumahoro\\_a@camera.it](mailto:soumahoro_a@camera.it)

**Rosaria Tassinari** - email – [tassinari\\_r@camera.it](mailto:tassinari_r@camera.it)

**Chiara Tenerini** - email – [tenerini\\_c@camera.it](mailto:tenerini_c@camera.it)

**Riccardo Tucci** - email – [tucci\\_r@camera.it](mailto:tucci_r@camera.it)

**Andrea Volpi** - email – [volpi\\_a@camera.it](mailto:volpi_a@camera.it)

**Immacolata Zurzolo** - email – [zurzolo\\_i@camera.it](mailto:zurzolo_i@camera.it)

**Oggetto: Richiesta di incontro urgente – Richiesta di intervento**

La scrivente O.S., al fine di evitare i pesanti effetti distorsivi della Riforma Fornero che si stanno producendo ai danni dei lavoratori già colpiti da un illegittimo licenziamento e destinatari di un pronunciamento di reintegrazione da parte dell'autorità giudiziaria (essendo, quindi, assunti prima del 7.3.2015 e inseriti in servizio presso una unità produttiva con più di 15 dipendenti o, comunque, in una azienda con più di 60 dipendenti sul territorio nazionale), richiedono un intervento degli Onorevoli membri della XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei Deputati per approvare una Interpretazione Autentica dell'art.2, comma 41, della L.92 del 18.7.2012, tale che si scongiuri la richiesta di Inps ai suddetti lavoratori degli ammortizzatori percepiti in attesa di un pronunciamento giudiziario che, spesso dopo molto tempo, prevede un indennizzo di solo 12 mensilità.



E' ormai noto che, come anche pubblicato in alcuni articoli di stampa (vedi Allegato 1 - Articolo di Domani del 30.6.2022 a firma di Daniele Martini), i suddetti lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo diversi anni dal licenziamento illegittimo subito, nel caso in cui abbiano fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengono raggiunti dalla richiesta di Inps di restituzione di quanto versato dall'Istituto previdenziale stesso.

Tale situazione sta determinando gravissimi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali stessi, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro, a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente, l'erogazione, oltre ai contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, di un indennizzo equivalente a solo 12 mensilità di retribuzione.

Infatti dal 2012, con l'obiettivo dichiarato di "flessibilizzare" il mercato del lavoro ma con la sola intenzione di facilitare i licenziamenti, è intervenuta la Riforma Fornero che ha stravolto le previsioni dell'art.18 della L.300/70, successivamente modificate dal Jobs Act, cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza in questione.

La riduzione delle mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, introdotta dalla Riforma Fornero, però, non ha comportato una necessaria riduzione dei tempi del processo del lavoro, determinando la concreta possibilità che un lavoratore resti senza lavoro e stipendio per diversi anni, salvo poi, a fronte di una sentenza di reintegrazione, percepire un indennizzo equivalente a soli 12 mesi di retribuzione, per poi essere raggiunto da una richiesta, ben più alta economicamente, di restituzione degli eventuali ammortizzatori sociali percepiti.

In sostanza, l'effetto del combinato disposto della Riforma Fornero, che ha sollevato il datore di lavoro dalle sanzioni che prevedevano prima del 2012 il pagamento al dipendente illegittimamente licenziato di tutti gli stipendi dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, e della richiesta di restituzione degli ammortizzatori da parte di Inps, determina che, in moltissimi casi, a pagare i costi di un licenziamento, effettuato in barba alle norme esistenti, sia colui che ha subito l'illegittima espulsione dal lavoro (il dipendente) e non chi ha commesso l'illecito (il datore di lavoro).

Ad oggi, comunque, sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'Inps di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità e/o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del Giudice in ordine alla inaccettabilità di tale richiesta.

Al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se i pronunciamenti dei Tribunali del Lavoro e delle Corti di Appello si stanno consolidando, stante la normativa vigente, contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste di Inps e, presto, in mancanza di una norma che corregga le previsioni della Riforma Fornero, anche la Cassazione sancirà che a pagare siano i lavoratori già colpiti da un illegittimo licenziamento.

Per completezza espositiva, restano da fare alcune considerazioni sulla situazione in essere:

- 1) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA RESTITUTORIA: nella maggioranza dei casi non vi è alcuna sovrapposizione o duplicazione di emolumenti. Spesso non c'è alcuna giustificazione perché l'INPS pretenda dal lavoratore la restituzione degli importi doverosamente erogati nel periodo durante il quale il dipendente licenziato è restato senza reddito a titolo di indennità di mobilità o Naspi e, come succede nel trasporto aereo, di integrazione di Fondi di Solidarietà categoriale.
- 2) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA COMPENSAZIONE E/O TRATTENUTA: l'Inps, per consolidata giurisprudenza, non può prelevare da una sua prestazione quanto è stato erogato per altra ragione.

- 3) SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE l'art. 38, comma 2, Cost. sancisce il diritto del lavoratore a che <<*siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di ... disoccupazione involontaria.*>>. Ed a tali compiti, il comma 4, dispone che <<*provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato*>>. A fronte delle modifiche intervenute con la Riforma Fornero, la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni ma solo un indennizzo. Inoltre quanto sostiene generalmente Inps confligge con l'art. 3 Cost. dato che determina una evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria: i lavoratori reintegrati entro i dodici mesi dal licenziamento, i quali non patirebbero alcuna perdita di copertura reddituale a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di una indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, i quali, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a dodici mensilità, quanto sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o naspi. Anche lo spirito dell'Art. 24 Cost sarebbe violato. in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepite a titolo di indennità di mobilità o naspi, a fronte di una reintegra che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro, appunto a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore. Infine violazione art. 11 e 117 della Cost. in quanto la normativa italiana introdotta dalla Riforma Fornero confligge con quella europea.
- 4) SUL MANCATO RISPETTO DEL CODICE EUROPEO SICUREZZA SOCIALE (Strasburgo il 16 aprile 1964) – Parte IV Indennità di disoccupazione - si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria.
- 5) SULL'AGGIRAMENTO DELLE PREVISIONI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA (3.5.1996, riveduta) - tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.
- 6) SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004 - gli artt. da 61 e 65 che dispongono la obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria.

Pertanto, a fronte della situazione determinata si rende urgente il superamento dell'attuale situazione, con un intervento da parte del legislatore stesso che definisca le necessarie modifiche alla normativa in modo da mettere al riparo il lavoratore licenziato illegittimamente dal rischio di affrontare il processo per l'eventuale reintegra, con la spada di Damocle sulla testa di una richiesta da parte di Inps di restituzione degli eventuali ammortizzatori sociali percepiti e di una eventuale sentenza che, nei fatti, avalli la pretesa che siano scaricati sul dipendente i costi del comportamento illegittimo del datore di lavoro stesso.

A tale proposito si trasmette una bozza di proposta di Interpretazione Autentica (vedi Allegato 2 – Proposta di Interpretazione Autentica) che, se approvata, eviterebbe ai lavoratori di subire, dopo il danno di un licenziamento illegittimo e l'eventuale reintegra, la richiesta di restituzione degli ammortizzatori sociali, percepiti in attesa di un pronunciamento giudiziale che, molto spesso, arriva dopo anni dall'espulsione dal lavoro inflitta in barba alle norme esistenti.

La presente richiesta di intervento è stata anche presentata, oltre che al precedente Governo che non ha provveduto a intervenire sulla Riforma Fornero, anche alla Presidenza del Consiglio, nonché al Ministro del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze e dei Trasporti.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si inviano

Distinti Saluti  
per la Confederazione Unitaria di Base - Antonio Amoroso (3939103997)

Roma 8.4.2023



**Confederazione Unitaria di Base**

